



Rep. Ord. N° *vedasi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Cappuccina e via Carducci in occasione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche - interdizione del tratto della pista ciclabile contiguo all'area lavori

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 13/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Abbattimento delle Barriere Architettoniche Terraferma (C.I. 14579)";
- l'intervento denominato "Abbattimento dell'Barriere Architettoniche Terraferma (C.I. 14579)" risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1520 del 11/08/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva comprensiva del progetto di FTE, ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1512 del 27/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato secondo le disposizioni regionali;
- con determinazione dirigenziale n. 1930 del 30/08/2023 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Costruzioni Semenzato Srl con sede in via Torino n.65A Mestre Venezia;
- con prot. 247435 del 22/05/2024 il Servizio Edilizia 3 Venezia Centro Storico e Isole ha inoltrato la richiesta di ordinanza per la regolamentazione della circolazione del tratto ciclopeditonale in prossimità dell'attraversamento pedonale presente in via Carducci angolo via Cappuccina;

Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori, risulta necessario occupare parte della pista ciclabile e del marciapiede, senza inibizione della circolazione veicolare;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario interdire il tratto di pista ciclabile interessata dall'intervento, deviando i cicli sul marciapiede contiguo procedendo con bici a mano;

Acquisita la comunicazione del Servizio Edilizia3 Venezia Centro Storico ed Isole con la quale si conferma che il transito pedonale sull'attraverso pedonale sarà sempre garantito;



Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Servizio Edilizia 3 Venezia Centro Storico e Isole acquisita con prot. n.247435 del 22/05/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione all'intersezione tra via Cappuccina e via Carducci, secondo le seguenti disposizioni:**
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso e la chiusura del tratto di marciapiede o di pista ciclabile contigua al marciapiede per i pedoni e velocipedi provenienti da via Cappuccina, via Carducci e da via della Brenta Vecchia. In occasione dei lavori la pista ciclabile è sospesa;
 - 1.2 segnalare l'obbligo per i ciclisti di condurre i cicli a mano;
 - 1.3 segnalare i percorsi pedonali percorribili, garantendo la continuità e la sicurezza della circolazione dei pedoni;
 - 1.4 E' fatto obbligo all'impresa esecutrice di adeguare le lanterne semaforiche;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**



4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe e contigue interessate dalle deviazioni determinate dai lavori, da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale dei tratti di viabilità che fossero danneggiati nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 03/06/2024 fino al giorno 23/06/2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.



Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti –Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*